



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Chiara Campagner	Giudice
dott. Antonio Albenzio	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al N. 4475/2022 R.G. promossa da:

Parte_1 (C..F *P.IVA_1*) domiciliata presso lo studio dell'avv. GRASSELLI EDDA dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti

PARTE ATTRICE

contro:

Parte_2 (c.f. *C.F._1*) domiciliata in CORSO DEL POPOLO, 8 35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. BERTOLI ANTONIO e dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo,etc - Sez. Spec. Impresa

Causa trattenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE ATTRICE:

1) Accertarsi e dichiararsi che la sig.ra *Parte_2* in qualità di amministratrice e in solido con il marito ed amministratore della

medesima società, Sig. *Parte_3* ha tenuto comportamenti illeciti e posto in essere condotte distrattive del patrimonio della società *Parte_1* come esattamente esposte in narrativa; accertata dunque la sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche per comportamenti connotati da mala gestio, secondo la qualificazione che ad ogni circostanza il Giudice riterrà di dare, anche ai sensi degli artt. 2476 c.c., 2392 c.c., 2393 c.c. e/o 2043 e 1218 c.c., per i fatti tutti descritti in narrativa; di conseguenza condannarla a restituire e/o risarcire tutti i danni subiti da *Parte_1* nonché a restituire le somme sottratte e quantificate nella totalità in € 437.664,69 come esattamente dettagliati nella tabella di pagina 27;

2) rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto;

3) con rifusione di spese e compensi di lite, ivi comprese le spese di CTU anticipate.

Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie proposte e non ammesse

DI PARTE CONVENUTA:

preliminarmente: accogliersi le istanze di estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p. depositate in data 8.6.2023 e 23.7.2024 per le ragioni ivi esposte.

Nel merito: come in memoria 183, 6° comma n. 1 c.p.c. (con aggiornamento delle stesse sulla base agli sviluppi processuali delle cause pendenti), ovvero: in via principale: dato atto del lodo arbitrale tra *Parte_3* e *Parte_1* relativo agli stessi fatti, petitum e causa petendi, oggetto del presente giudizio, impugnato da *Parte_1* e confermato dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza 2684/25 in atti e dato atto che *Parte_2* ex art. 1306 c.c., dichiara che intende opporre a *Parte_1* la sentenza arbitrale favorevole al condebitore *Parte_3* e di conferma del lodo della Corte d'Appello, respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e non provate; in via subordinata: accertare e dichiarare che l'azione attorea concreta abuso del diritto di *Parte_1* e che l'attrice difetta di interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 cpc; rigettarsi quindi le domande

attoree perché infondate in fatto e diritto e non provate.

In via ulteriormente subordinata, dato atto che *Parte_2* era amministratore privo di deleghe del consiglio di amministrazione, respingersi la domanda attorea per insussistenza in capo alla stessa del dovere di impedire i fatti di asserita malagestio contestati a *Pt_3* ed escludersi, in ogni caso, la sua corresponsabilità stante l'insussistenza di responsabilità di *Parte_3* come da lodo, il che determina ipso iure la esclusione di responsabilità dell'amministratore *Parte_2*, non

essendo stati dedotti fatti e/o condotte ascrivibili alla sola *Pt_2* [...] . In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze e con i testi indicati in comparsa di risposta con riserva di ulteriori istanze in memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c.. Chiede disporsi che il CTU sia chiamato a chiarimenti sulle osservazioni del CTP di parte convenuta alle quali non ha risposto e su quanto dedotto a

verbale all'udienza del 29.10.2025.

Spese rifuse

MOTIVI

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Parte_2* al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dallo stessa in qualità di amministratrice della società.

Ha dedotto, a fondamento dell'azione di responsabilità in questione, plurime condotte distrattive ascrivibili all'operato dell'odierna convenuta, allegando in particolare che la stessa avrebbe percepito, dal 2013 al 2020, compensi annui maggiori rispetto a quelli di 40.000 euro lordi deliberati in data 18 Maggio 2013.

Ha inoltre allegato che parte convenuta avrebbe usufruito dell'auto e del telepass aziendale per scopi estranei alle ragioni societarie, ottenendo rimborsi chilometrici e diarie per trasferte ingiustificati, anche per l'utilizzo dell'auto personale, nonostante non fosse mai stata autorizzata dall'assemblea dei soci.

Ha inoltre dedotto che parte convenuta sia da ritenersi responsabile per le condotte distrattive poste in essere dal sig. *Pt_3* marito della convenuta e anch'egli amministratore della società, deducendo in particolare anche rispetto a quest'ultimo l'indebito percepimento di rimborsi chilometrici e indennità di trasferta nonché di rimborsi inps e assicurativi privi di titolo, oltre che l'ingiustificato utilizzo del telepass aziendale; condotte che la convenuta non avrebbe impedito.

Ha inoltre dedotto che *Parte_3* avrebbe omesso di rimborsare alla società i costi dalla stessa sostenuti per ristrutturare la casa dei coniugi sita in Selvazzano.

Si è costituita in giudizio *Parte_2* invocando, in via preliminare, gli effetti favorevoli della sentenza emessa nel giudizio arbitrale in favore di *Parte_3* e, in ogni caso, eccependo l'estinzione del presente giudizio per la contemporanea costituzione di parte civile della società ex art 75 c.p.p. nel

procedimento penale pendente nei confronti dei coniugi per i medesimi fatti oggi contestati.

Nel merito ha contestato quanto *ex adverso* dedotto, ritenendo giustificati i rimborsi effettuati, alla luce dei rapporti costanti e continui tenuti in essere dal marito della convenuta con i clienti della società attrice e contestando il *quantum* preteso in merito ai costi di ristrutturazione dell'immobile alla luce delle fatture prodotte.

La causa è stata istruita tramite prove orali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata rimessa al collegio per la decisione in data xxx.

La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

In via preliminare, è da ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta laddove invoca, quale preclusione processuale e sostanziale alla disamina della domanda attorea, il giudizio arbitrale con esito negativo emesso nei confronti di *Parte_3* coobligato in solido per i medesimi fatti costitutivi degli illeciti oggi contestati nei confronti della moglie *Parte_2*, anche per omessa vigilanza.

Sul punto occorre rammentare che l'esistenza di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte comporta la responsabilità solidale ex art 2055 c.c. degli autori degli illeciti, con la conseguente applicazione del correlato regime codicistico e quindi, per quel che rileva il caso di specie, anche della disciplina di cui all'art 1306 c.c.

Tale previsione consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido salvo che la stessa non sia fondata su ragioni personali al singolo condebitore.

Nel caso di specie, la domanda di responsabilità professionale di *Parte_4* è stata respinta in ragione dell'abuso del diritto che il collegio ha rilevato nella condotta processuale di *CP_1* amministratore unico della società odierna attrice.

È stato infatti riscontrato che l'azione in oggetto è stata avviata da quest'ultimo "con l'intento di arrecare alla controparte un

documento in corrispondenza con la situazione di palese conflittualità divampata per motivi extraoscietari, cioè familiari, con la richiesta di separazione giudiziale del CP_1 dalla figlia del Pt_3 " .

In ragione di ciò, per quanto parte del giudizio arbitrale sia stata la società attrice, il collegio arbitrale ha evidenziato la connotazione fortemente familiare della società, incentrata da sempre sulla figura di un socio unico e dunque sui rapporti strettamente personali esistenti tra il Pt_3 e il CP_1 giungendo pertanto all'applicazione del principio di buona fede quale limite operativo dell'azione originariamente incardinata.

Appaiono pertanto evidenti le ragioni strettamente personali poste alla base della decisione del collegio arbitrale, di talché la pronuncia in oggetto è insuscettibile di produrre effetti giuridici nei riguardi di Parte_2 .

Sempre in via preliminare, è da ritenersi parimenti infondata l'eccezione di estinzione del presente giudizio sollevata da parte convenuta in ragione della costituzione di parte civile di CP_1 [...], avvenuta nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti di Parte_2 e Parte_3 per appropriazione indebita ex art 646 c.p.

Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, La costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 del nuovo cod. proc. pen., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti del giudizio, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi" e di coincidenza, sotto il profilo soggettivo, tra chi si è costituito parte civile nel processo penale e chi ha agito per il risarcimento in sede civile.

Conseguentemente non sono ravvisabili i presupposti di tale trasferimento dell'azione in sede penale nel caso in cui l'azione civile è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto a quelli oggetto del processo penale.

Nel caso di specie per come già motivato dal giudice istruttore, difettano nel caso di specie sia i presupposti soggettivi che quelli oggetti alla base del trasferimento dell'azione in sede penale giacché, da un lato, la costituzione di parte civile è avvenuta ad opera di CP_1 in proprio e, dall'altro, i fatti oggetto del presente giudizio sono più ampi rispetto a quelli oggetto del processo penale, involgendo un arco temporale diverso.

Nel merito del presente giudizio, va in primo luogo rammentato che nell'assumere la presente iniziativa giudiziale, a norma dell'art 2476 c.c. la società attrice ha esercitato l'azione sociale di responsabilità, che ha pacificamente natura contrattuale; ne consegue che, quanto al riparto dell'onere della prova, tale iniziativa soggiace ai canoni fissati dalla nota decisione delle (omissis) 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale "il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento" (principio conformato per le obbligazioni di mezzi da Cass. n. 15781/2005 e con riguardo all'azione sociale di responsabilità da Cass. n. 9100/2015 e Cass. n. 12454/2016).

In applicazione di tali principi nelle azioni di responsabilità ex art 2476 c.c. spetta a società attrice allegare l'inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.

Nel caso di specie, nel merito degli addebiti mossi dall'odierno convenuto, devono ritenersi provati a carico di parte convenuta plurimi atti distrattivi e specifiche condotte omissive per come di seguito indicato.

Sotto il profilo degli atti distrattivi deve innanzitutto ritenersi provata l'indebita percezione di compensi maggiori rispetto a quanto alla stessa spettante.

Costituisce infatti circostanza documentalmente provata che con delibera del 18 Maggio 2013 era stato determinato a favore di parte convenuta un compenso annuo di 40.000,00 euro lordi.

Il CTU tuttavia, raffrontando i cedolini annuali in atti (ossia la documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta) ha riscontrato che Parte_2 per il periodo temporale in contestazione, ha in realtà percepito euro 312.787,74 anziché euro 292.414,70, con conseguente ingiustificata percezione di euro 20.373,04.

Parimenti è da ritenersi provata l'indebita percezione di rimborsi chilometrici e diarie per trasferte per scopi estranei alle ragioni aziendali.

Tutti i testi escussi nel corso del giudizio hanno infatti confermato che parte convenuta non avesse alcun ruolo operativo nell'ambito della società anche, e soprattutto, per quel che concerne i rapporti con i clienti.

Le suddette circostanze trovano definitivo riscontro all'esito della documentazione in atti presa in esame dal nominato Ctu che, confrontando le fatture concernenti le prestazioni rese dalla società, le indagini della guarda di finanza e i contratti conclusi con i clienti ha potuto quantificare i rimborsi e le diarie per trasferte non giustificate, formulando due distinte ipotesi per gli anni di riferimento (2013-2020).

Orbene, rispetto alle ipotesi prospettate appare preferibile quella che tiene conto anche delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza atteso che, sulla scorta di tale documentazione, appare plausibile e dunque presuntivamente provata la presenza di parte convenuta in alcune delle sedi dei clienti della società, stante l'aggancio della cella telefonica di riferimento alle sedi delle società con cui parte attrice ha intrattenuto rapporti contrattuali.

Ne consegue che l'importo ingiustificato per i rimborsi riscossi è da ritenersi pari a euro 16.847,76.

Sempre in punto di condotte distrattive causalmente produttive di conseguenze dannose risarcibili deve infine ritenersi provato, alla luce delle risultanze peritali in atti, l'indebito utilizzo del telepass aziendale per scopi estranei a quelli societari, essendo stato accertato, anche sotto tale profilo, il pagamento di euro 1315,35, in alcun modo coincidente né con le date di contatto con i clienti della società e/o con i contratti e le prestazioni a vario titolo rese né con i luoghi in cui la società stessa opera.

Ulteriore addebito allegato e provato, a supporto della condotta di *mala gestio* tenuta dall'amministratore convenuto, è rappresentato dall'omessa vigilanza nei confronti dell'altro amministratore della società, i.e. il marito della sig.ra Pt_2 Parte_3

Tale condotta pur non costituendo, *ex se*, fatto causativo di un danno patrimoniale diretto, ha reso comunque possibile l'ulteriore depauperamento del patrimonio societario per effetto delle specifiche condotte illecite (di seguito elencate) poste in essere da Pt_3
[...] .

Ed invero, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, *"in tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in*

ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze." (C. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15054 del 29/05/2024).

Nel caso di specie il ruolo di amministratrice dell'odierna convenuta, unitamente ai rapporti di coniugio con *Parte_3* rendono quanto meno conoscibili le condotte distrattive poste in essere da quest'ultimo.

In particolare è da ritenersi documentalmente provato che per gli anni in contestazione (i.e. dal 2016 al 2020), e dunque per un considerevole lasso di tempo, sulla scorta, anche in questo caso, delle indagini della Guardia di Finanza - che ha ritenuto plausibile la presenza di *Parte_3* presso i clienti della società attrice alla luce dei tabulati telefonici - delle fatture emesse, dei contratti sottoscritti e della corrispondenza in atti, siano stati percepiti rimborsi chilometrici e indennità di trasferta prive di giustificazione per l'importo complessivo di euro 29.518,16.

A questo deve aggiungersi come eziologicamente produttivo di un danno a carico della società l'indebito utilizzo del telepass aziendale per scopi estranei a quelli societari, essendo stato accertato, anche sotto tale profilo, il pagamento di euro 2812,97, riferite a passaggi avvenuti di sabato o nei giorni festivi e/o riferite ad orari notturni successivi alle ore 21.00 e, pertanto, del tutto incompatibili con il rapporto di lavoro in questione.

Parimenti privi di qualsivoglia giustificazione si appalesano i versamenti effettuati in favore di *Parte_3* per euro 40.000,00, corrisposti con bonifico del 17 Novembre 2016 e di euro 38.764,30 come da bonifico del 14 Aprile 2017.

Sul punto si evidenzia, per come sottolineato dallo stesso CTU, che, per quanto fosse onere di parte convenuta fornire documentazione che ricollegasse tali pagamenti ad un titolo, nel presente giudizio non vi è *"alcun documento giustificativo di tali voci di costo"*.

Infine è da ritenersi indebito, in quanto privo di giustificazione causale, l'ulteriore importo evidenziato dal CTU relativo ai costi sostenuti da *Parte_1* per la ristrutturazione dell'immobile ubicato in Selvazzano da considerarsi conseguenza dannosa risarcibile nei limiti di quanto risultante dal raffronto tra

le fatture emesse dalla ditta appaltatrice e quanto dalla stessa riaddebitato al sig. **Pt_3**, come da fatture n. 284 del 31 Dicembre 2019 e n. 286 del 31 Dicembre 2018.

Ne consegue che è da ritenersi indebito l'importo di euro 17.710,58.

Con riguardo al danno sofferto dalla società attrice in conseguenza delle condotte di *mala gestio* provate, si rammenta che costituisce principio giurisprudenziale consolidato che, in capo agli amministratori, deve essere accolto il risarcimento dei danni che si pongano quale conseguenza delle commesse violazioni e nella misura equivalente al detrimento patrimoniale che non si sarebbe verificato se la condotta illecita degli amministratori non fosse stata attuata.

In applicazione del suddetto criterio, pertanto, l'importo risarcibile, nella fattispecie concreta, risulterà pari a euro 177.205,80 ossia al risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli per la società poste in essere da **Parte_2** sia con le modalità distrattive sopra elencate sia in conseguenza dell'omessa vigilanza effettuata nei confronti del sig. **Pt_3**.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento individuato alla luce dell'importo concretamente riconosciuto come risarcibile.

p.q.m.

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, a composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accertata la responsabilità di **Parte_2** in qualità di amministratore di **Controparte_2** per il danno subito dalla medesima società, condanna parte convenuta al risarcimento del danno cagionato, in favore della società attrice, in complessivi Euro 177.205,80=, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data dell'indebita percezione e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data suddetta e rivalutata di anno in anno fino al soddisfo;
- condanna altresì **Parte_2** al pagamento delle spese di lite in favore della **Parte_1** che liquida in complessivi Euro 14.100,00= oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta

Venezia, 27/01/2026.

Il giudice relatore
Dott. Antonio Albenzio

Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi